BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
821
10

Digitized by Google

Digitized by Google

MISCELLANEE
821.
I-7
10.
NAZIONALE DI FIRENZE

821.10

PROGETTO DI STATUTI

PEL

CONSORZIO IRRIGUO

IN

TERRITORIO DI CASALE MONFERRATO

DENOMINATO

Consorzio di S. Giovannino

CASALE
Tipografia Eredi Maffei
1873

Digitized by Google

921. 10

PROGETTO DI STATUTI

PEL CONSORZIO IRRIGUO

IN TERRITORIO

Di Casale Monferrato

DENOMINATO

CONSORZIO DI S. GIOVANNINO

CAPO I.

—

FONDAZIONE

Art. 1. È istituito un Consorzio tra i proprietarii di fondi in territorio di Casale Monferrato, nelle regioni Fossalone, san Giovannino e Piarda Rossa per l'irrigazione dei detti loro fondi con acque da derivarsi dai cavi in costruzione della Compagnia dei Canali Cavour.

Art. 2. Il Consorzio ha per oggetto di ottenere una concessione d'acqua dalla suddetta Compagnia e d'impiegare la medesima in comune secondo i metodi più proficui all'agricoltura bagnata ed in vantaggio delle rispettive proprietà dei consortisti.

Digitized by Google

Art. 3. La durata di questo Consorzio è stabilita per anni trenta a partire dall'epoca in cui sarà legalmente riconosciuto.

Art. 4. Il Consorzio sarà rappresentato da un Consiglio d'Amministrazione composto d'un Presidente e di otto Membri elettivi.

Art. 5. Nel Consorzio vi sarà un Consiglio d'Arbitri il quale deciderà sulle contestazioni, che insorgeranno nella esecuzione di questi Statuti e sulle controversie tra Consortisti e Consortisti, o fra essi ed il Consorzio.

Art. 6. Il servizio locale del Consorzio verrà disimpegnato dagli Acquaiuoli sotto la dipendenza dell'Amministrazione.

Art. 7. Fra i Consortisti non vi sarà solidarietà, ma ciascuno rimarrà soltanto obbligato per la sua tangente delle diverse contribuzioni spettanti all'Erario del Consorzio.

Art. 8. L'irrigazione viene eseguita in conformità dei Regolamenti determinati dai presenti Statuti e di quelli che saranno successivamente prescritti dall'Assemblea dei Consortisti.

Art. 9. Il buon ordine per l'oggetto del Consorzio, e l'esecuzione dei Regolamenti Economici, verranno tutelati da discipline, le cui contravvenzioni saranno di competenza del Consiglio degli Arbitri.

Art. 10. Ogni Consortista è risponsabile verso il Consorzio degli indebiti consumi d'acqua derivanti

da irregolare adattamento delle coltivazioni irrigue, dai disperdimenti e deviazioni d'acqua viva e colaticcia a danno del Consorzio medesimo.

Art. 11. A formare le entrate necessarie al Consorzio per potere irrigare i fondi suddetti, e soddisfare sue obbligazioni verso la Compagnia Locatrice vi contribuiranno tutti i Consortisti in proporzione delle rispettive proprietà per le spese d'impianto e quelle straordinarie; ed in proporzione dei consumi d'acqua per le spese ordinarie.

Art. 12. I consumi d'acqua per l'irrigazione delle singole proprietà associate verranno determinati mediante i campioni di consumo delle diverse colture irrigue stabilite posteriormente.

Il campione di consumo per l'irrigazione è la quantità d'acqua ragguagliatamente necessaria per irrigare a dovere un ettara d'una data coltura di terreno.

Art. 13. Il Consortista che dimostra d'aver una proprietà riunita in un corpo solo di 50 ettari, potrà essere dichiarato tenimentario isolato. In tal caso l'acqua gli sarà concessa a bocca tassata, ma coll'obbligo di restituire le acque usufruite in quella località che gli sarà indicata dall'Amministrazione.

Tutte le acque si vive, che sorgive di sovrabbondanza, e le colaticcie delle irrigazione che si fanno colle acque consorziali, spetteranno sempre al Consorzio.

Art. 14. Per determinare la superficie dei terreni irrigabili, onde formare il ruolo delle contribuzioni, si avrà per base la misura risultante dal Catasto, e la consegna dei singoli proprietarii.

È però facoltativo al Consorzio di farla verificare da un Perito, gli onorari del quale saranno pagati dall'utente nel caso in cui il risultato delle sue operazioni ecceda nel vigesimo la quantità dichiarata dall'utente medesimo.

Art. 15. Colla scorta delle note di consegna e certificati di cui nel precedente articolo si compilerà il Gran Libro dei Consortisti, dalle proprietà dei quali verranno dedotte la superficie dei caseggiati, quella delle strade, e dei cavi permanenti.

Art. 16. Il fondo originale di guarentigia del Consorzio è stabilito in L. . . . . fornito da tante anticipazioni quante sono le proprietà associate; esso viene destinato a provvedere alle spese d'amministrazione pel primo anno d'esercizio del Consorzio, salvo a rifarlo successivamente per restare di riserva in caso d'infortunii del Consorzio e spese impreviste.

Tale fondo verrá depositato in una Cassa Pubblica od Istituto di credito, ed i suoi interessi saranno ripartiti annualmente fra i Consortisti.

Art. 17. Il pagamento dei corrispettivi per l'irrigazione delle proprietà consortili può essere delegato ad Affituari o Coloni parziarii ferma la responsabilità del Locatore verso il Consorzio.

Digitized by Google

Art. 18. L'interesse di ciascun Consortista nel Consorzio é proporzionale all'ammontare della somma da lui versata nel fondo originale.

Art. 19. Il Consorzio come corpo morale è risponsabile verso la Società Concessionaria delle acque per l'adempimento del relativo contratto e verso ogni altro suo legittimo creditore, perciò in caso che le entrate ordinarie del Consorzio non bastassero per soddisfare tutti gli oneri, il Consiglio d'Amministrazione sulla proposta del Presidente può suggerire all'Assemblea straordinarie contribuzioni supplettive da ripartirsi fra i Consortisti sempre in proporzione dei fondi da essi associati.

Art. 20. Tutte le contestazioni relative alla interpretazione degli Statuti e Regolamenti, e le cause di contravvenzione alle loro discipline vengono giudicate dal Consiglio degli Arbitri le cui decisioni sono immediatamente esecutorie nonostante appello ai Tribunali ordinari che potrà sempre aver luogo.

Art. 21. Il proprietario di beni, il quale ritardi oltre l'anno 1874 a farsi inscrivere nel Consorzio, per essere ammesso deve avere i requisiti voluti da questi Statuti e pagare oltre il fondo originale, e le spese da ciascuno in proporzione già sborsate, altresì un diritto di Bell'Ingresso a favore del Consorzio eguale a lire 21 per ogni ettare irrigando.

Questa disposizione è anche applicabile a quei

Consortisti che volessero aggiungere altri beni a quelli già associati, salve le eccezioni che l'Assemblea creda d'ammettere.

I Consortisti che acquistassero fondi non ancora associati, saranno esenti dal pagamento di detto bell'Ingresso purchè facciano inscrivere nel Consorzio questi nuovi loro fondi entro il termine di un anno dal fattone acquisto.

Art. 22. Le domande d'ammissione al Consorzio pendente il suo esercizio vengono dirette al Presidente, che ne riferirà al Consiglio d'Amministrazione, il quale, nulla ostando farà inscrivere i petenti sul Gran Libro del Consorzio.

Si potranno escludere le domande di quelli che vorrebbero associare certi appezzamenti, i quali per la loro giacitura importino la costruzione di opere straordinarie, il cui interesse ecceda il corrispettivo dell'irrigazione salvo che i proprietari sopportino in tutto od in parte le spese di condotta, sì e come sarà d'accordo convenuto.

Art. 23. L'interesse dei nuovi inscritti di cui negli articoli 21, 22 nel Consorzio principierà coll'anno finanziere successivo a quello della loro nscrizione sul Gran Libro dei Consortisti.

L'anno dell'esercizio finanziere del Consorzio principierà col 25 marzo d'ogni anno, e terminerà collo stesso giorno dell'anno successivo.

Art. 24. Il Consorzio avrà il suo domicilio e residenza a Casale Monferrato.

CAPO II.

—

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLE SUE ATTRIBUZIONI.

Art. 25. Il Consiglio d'Amministrazione composto del numero di Membri del Consorzio come dall'articolo 4 rappresenta l'universalità dei Consortisti, quale podestà regge il Consorzio e lo amministra.

Art. 26. Nomina nel proprio seno il Fesidente ed il Vice-Presidente a maggioranza di voti.

Art. 27. I membri dell'Amministrazione Consortile sono eletti dal suffragio dei Consortisti riuniti in Assemblea generale.

Art. 28. Possono essere eletti Membri tutti i Consortisti in età di 21 anni possessori non meno di tre ettari di terreno e forniti di sufficiente grado d'istruzione anche in materia agricola, che godano i diritti tanto civili che politici.

Sono esclusi coloro che subirono pene criminali e correzionali, i trasgressori recidivi dei Regolamenti e discipline del Consorzio, così pure gli analfabeti.

Art. 29. Non possono essere contemporaneamente membri dell'Amministrazione il padre, il figlio, il nipote di avo e di zio, il genero e suocero, e due fratelli.

Art. 30. Ogni impiego retribuito dal Consorzio è incompatibile colla qualità di membro del Consiglio.

Art. 31. Le operazioni elettorali sono verificate dall'Amministrazione che giudica della loro validità, salvo appello al Consiglio degli Arbitri, meno per la prima elezione le cui attribuzioni verranno disimpegnate dalla Commissione esistente.

Art. 32. L'Amministrazione si rinnova per terzo ogni anno, nei due primi anni la rinnovazione viene determinata dalla sorte, in appresso per anzianità i Membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 33. L'Amministratore che trasgredisce i Regolamenti e discipline del Consorzio, cessa immediatamente dalle sue funzioni, nè può essere riammesso che dopo il decorso di tre anni, salvo la disposizione di cui all'articolo 28 in caso di recidività.

Art. 34. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato e presieduto dal Presidente o vice Presidente, ed in mancanza di essi dal Consigliere Anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la metà dei Consiglieri oltre il Presidente o suo rappresentante; e dovranno essere adottate dalla metà dei presenti più uno.

Art. 35. Tutte le deliberazioni prese dall'Amministrazione in conformità di questi Statuti obbligano i Consortisti; le medesime possono essere prese a

scheda segreta sulla richiesta di tre Membri trattandosi di persone.

Art. 36. I processi verbali delle sedute saranno redatti dal Segretario e sottoscritti da tutti i Membri intervenuti. Il Segretario previa pubblicazione in giorno festivo, dovrà conservarli in apposito Registro e custodirli nell'archivio.

Nel caso in cui alcuni Membri fossero dissenzienti, dovrà il Segretario, dietro richiesta, inserire nel detto Verbale le osservazioni degli opponenti.

Occorrendo la spedizione di copie dei processi verbali, esse dovranno essere autenticate dal Presidente.

Art. 37. L'Amministrazione nomina e revoca gli Acquaiuoli, e può sospendere dalle sue funzioni il Segretario-Cassiere riferendone all'Assemblea in quest' ultimo caso.

Art. 38. Propone all'Assemblea il bilancio delle spese non che quelle nuove e maggiori che si rendessero necessarie oltre le stanziate.

Art. 39. Presenta all'Assemblea il rendiconto annuale delle spese per l'opportuna approvazione, ed essendovi fondi disponibili, propone l'impiego dei medesimi, non che la ripartizione degli utili e perdite del Consorzio.

Art. 40. Fissa il numero degli Acquaiuoli ed il loro salario.

Art. 41. Delibera sulle petizioni che le vengono

innoltrate dai Consortisti le quali non siano di competenza dell'Assemblea e su quanto viene disposto all'articolo 22.

Art. 42. Spetterà all'Amministrazione il determinare annualmente le opere e riparazioni ordinarie a farsi agli edifizi ed acquedotti sia in legno che in muratura; il curare l'espurgazione dei cavi e fossi irrigatorii occorrenti ed inservienti all'irrigazione dei territori, con facilitare per quanto è possibile la raccolta dei coli.

Art. 43. Determinerà se le occorrenti spese debbano farsi ad economia o per appalto, e stabilirà sì per l'uno che per l'altro caso quelle regole e cautele che ravviserà convenienti, non potranno però mai li Membri dell'Amministrazione farsi per sè o per interposta persona imprenditori delle opere poste ad appalto.

Qualora gli stessi Membri dell'Amministrazione venissero, nell'interesse del Consorzio, incaricati di assistere all'esecuzione dei lavori, o ad altro qualunque, la loro opera sarà gratuita.

Art. 44. Provvederà alla voluta distribuzione delle acque ed alla regolare economica irrigazione territoriale per mezzo degli Acquaiuoli da essa nominati, procurando di rendere il meno possibile oneroso il passaggio che ogni Consortista deve somministrare, valendosi ove duopo dell'opera di Periti.

Art. 45. In primavera d'ogni anno l'Ammini-

strazione inviterà i Consortisti a presentare la nota delle terre che intendono di coltivare a riso nell' anno successivo, indicandone le regioni e li quantitativi; dette note dovranno essere rimesse alla Segreteria non più tardi del mese di maggio.

Art. 46. L'Amministrazione del Consorzio non più tardi del mese di agosto di cadun anno, determinerà le valbe o regioni destinate per l'anno seguente alla coltivazione a riso, e renderà di pubblica ragione le deliberazioni prese a tale riguardo ed a mente dell'Articolo 110.

Art. 47. Il Presidente inviterà con apposito manifesto in novembre d'ogni anno i singoli Consortisti a consegnare una nota contenente la designazione e superficie dei terreni che intenderanno coltivare a riso in dette valbe non che quella dei prati, melighe, e marzaschi da irrigarsi nell'annata successiva, onde l' Amministrazione possa fare la debita richiesta dell'acqua necessaria alla Società Locatrice; per conseguenza le consegne sovra tenorizzate portano l'obbligo all'utente di pagare non solamente l'acqua per la coltura a riso e prati, ma anche il corrispettivo dell' irrigazione almeno per una volta, delle melighe e dei marzaschi, ancorchè non fatta, perchè dal medesimo non creduta necessaria.

Art. 48. Il consortista non è in diritto d'aver l'acqua pei terreni che ha ommesso di consegnare,

ma l'Amministrazione potrà, avendo sufficiente acqua, irrigarli egualmente e tassarli d'un maggiore corrispettivo, non però eccedente il doppio di quello applicato agli altri, da determinarsi però nel manifesto.

Art. 49. I possessori di terreni posti nelle valbe a riso che non seminassero la totalità dei proprii beni, oltre al non poter pretendere alcuna sorta d'indennità per causa di sortume od altro, dovranno, quando fosse riconosciuto che il Consorzio abbia sofferto un danno sia per disperdimenti d'acqua o per spese fatte od altra causa in dipendenza del non fatto seminerio, indennizzare il Consorzio dei sofferti danni a giudicio di periti.

Art. 50. La consegna di cui nei succitati articoli si farà a mani del Presidente o Segretario dell'Amministrazione e questa dovrà essere fatta direttamente dal Consortista, o suo affittavolo, e se dal suo Agente o Massaro dovrà essere corredata della voluta autorizzazione riputata valida anche per semplice lettera.

Art. 51. Assisterà l'Amministrazione alla misura delle acque ai singoli punti d'ammissione nei canali consorziali, e provvederà alla distribuzione di esse a senso del Capo VII del presente Statuto.

Art. 52. In primavera, e così prima che le acque della Società siano messe in corso a favore del Consorzio, l'amministrazione raccomanderà con ap-

posito manifesto ai Consortisti l'uso regolare dell'acqua nel modo che si sarà stabilito, prevenendo che qualora per fatto di qualche Consortista od utente venisse l'irrigazione ritardata, interrotta od incagliata, sarà privato dell'acqua necessaria al seminerio, trattandosi di risaie, e dell'adacquamento se di prati o campi oltre i danni verso i terzi, e spese o multe cui avesse potuto dar luogo il fatto per se stesso.

Art. 53. Per rapporto alle bagnature delle meliche, marzaschi e prati provvederà a senso delle richieste, mediante rilascio di Bollette da staccarsi da apposito Registro a madre-figlia.

Art. 54. Compiuta l'irrigazione dovrà l'Amministrazione del Consorzio compilare il Conto Generale passivo distinto in due categorie: Ordinario e Straordinario.

Nell'ordinario si comprenderà il canone dovuto alla Società Locatrice pel consumo d'acqua usufruita, le spese tutte d'amministrazione occorse nell'annata, il salario degli Acquaiuoli, la retribuzione al Segretario-Cassiere, il fitto dei canali, e del terreno da essi occupato, i diritti di percezione ed ogni altra spesa ordinaria per la manutenzione dei canali, edifici ecc., e gli interessi dei mutui contratti per queste spese.

Nelle straordinarie si comprenderanno le spese d'impianto, l'apertura dei canali nuovi, la costru-

zione d'edifizi in cotto in sostituzione di quelli in legno, l'acquisto di oggetti inservienti per tutta la durata del Consorzio, e gli interessi dei mutui fatti per queste opere.

Art. 55. Tale conto verrà pubblicato per otto giorni consecutivi alle porte esterne della Casa ove ha sede l'Amministrazione ed all'albo pretorio della Città di Casale, quali scaduti, senza che sia insorta opposizione, verrà ordinato dall'Amministrazione l'opportuno riparto regolato in proporzione del consumo d'acqua avuto da ciascun Consortista, a senso degli Statuti, quale previa altra pubblicazione per otto giorni, sarà reso esecutorio ed inviato tosto al Cassiere per la voluta esazione.

La formazione e pubblicazione di detto conto o ruolo di riparto dovranno essere ultimate prima del 31 ottobre.

Art. 56. In caso di richiamo per parte di qualche Consortista od utente verranno le contestazioni definite dall'Amministrazione in presenza e contraddittorio del reclamante; non avendo effetto la composizione, verrà nonostante reso esecutorio il riparto, salvo facoltà alli medesimi di far valere le loro ragioni avanti il Consiglio degli Arbitri.

Art. 57. Nei ruoli per le spese ordinarie si dovrà oltre il nome e cognome dell'utente designare il nome del Consortista proprietario, ed in quello delle spese straordinarie a carico esclusivo dei Consortisti s'indicherà soltanto il nome del proprietario.

Art. 58. Esercita infine tutte le altre attribuzioni e facoltà che le sono accordate dai presenti Statuti tanto espresse che sottointese, col mandato inoltre di promuovere ed attivare tutto ciò che conduce al conseguimento dei vantaggi derivanti dall'impiego dell'irrigazione e dal regime dell'agricoltura bagnata secondo i metodi economici e degli altri benefizii applicati ad instituzioni di reciproca utilità tendenti a guarentire, migliorare e prosperare la condizione fortuna dei Consortisti.

Art. 59. L'Amministrazione è investita di tutto il potere affidato dai presenti Statuti e stipulerà il contratto colla Società Locatrice per la concessione delle acque alle condizioni che riputerà migliori.

Art. 60. Proporrà all'assemblea le modificazioni che ravviserà introdurre a questi Statuti.

Art. 61. Forma i Regolamenti pel servizio degli Acquaiuoli e per l'esecuzione degli Statuti.

CAPO III.

—

DELLA PRESIDENZA

Art. 62. Il Presidente come Procuratore ed Agente Principale del Consorzio promuove, invigila, cura e difende l'interesse di esso.

Amministra gli affari del Consorzio secondo il disposto di questi Statuti.

Cura l'eseguimento delle deliberazioni dell'Amministrazione e dei regolamenti.

Sorveglia gl'Impiegati e ne dirige i lavori.

Art. 63. Sorveglia, controlla e verifica la gestione del Cassiere-Segretario.

Art. 64. Spedisce esclusivamente i Mandati di pagamento delle spese bilanciate od altrimenti autorizzate dall'Assemblea per gli stipendii degl'Impiegati, indennità, rimborsi, dividendi, fitti ed ogni altra spesa relativa al Consorzio.

Art. 65. Stipula i contratti di compre-vendite ed affitti, transazioni, convenzioni, compromessi e simili e concessioni d'acqua in conformità dell'autorizzazione avuta dall'Assemblea e ne cura l'eseguimento.

Art. 66. Provvede per mezzo degli agenti subalterni all'amministrazione di tutti gli averi del Consorzio, alla regolare distribuzione delle acque, all'eseguimento dell'irrigazione, al regime delle coltivazioni, alla riscossione delle contribuzioni in conformità dei presenti Statuti e dei regolamenti sanciti dall'Amministrazione.

Art. 67. È conservatore e regolatore del Gran Libro d'iscrizione dei Consortisti.

Farà spedire i certificati d'iscrizione.

Art. 68. Cura l'incasso delle contribuzioni tanto ordinarie che straordinarie votate dall'Assemblea.

Art. 69. Agisce in nome del Consorzio e lo

rappresenta sì in giudizio, che fuori nella qualità di Procuratore Generale del medesimo.

Riceve le notificazioni ed intimazioni che fossero indirizzate al Consorzio.

Promuove le azioni giudiziarie previo il parere del Consiglio degli Arbitri, eccettuati i casi d'urgenza a cui ne riferirà alla prima seduta, e ne sostiene le liti.

Art. 70. È incaricato delle relazioni del Consorzio cogli altri finitimi e colla Società Locatrice delle acque per ogni oggetto relativo all'affittamento delle acque stesse e colle Autorità.

Art. 71. Cura l'eseguimento delle decisioni dal Consiglio degli Arbitri emanate in favore del Consorzio.

Art. 72. È incaricato delle corrispondenze, della formazione, del seguito, e dell'esecuzione di tutti gli atti che possono concernere il Consorzio.

Art. 73. Esercita infine tutte le attribuzioni confertegli dai presenti Statuti, ed a tale effetto è investito dei poteri neccessari per l'amministrazione esecutiva del Consorzio in virtù di mandato che l'Amministrazione consortile passa in di lui capo.

Digitized by Google

CAPO IV

—

DEL CONSIGLIO DEGLI ARBITRI

Art. 74. Il Consiglio degli Arbitri viene instituito:

1.° Per risolvere tutte le contestazioni riflettenti gli affari consortili che insorgono tra i Consortisti ed il Consorzio e dei Consortisti fra di loro.

2.° Per decidere le cause di contravvenzione agli Statuti, Regolamenti, e Discipline del Consorzio.

3.° Per dare il suo avviso su tutto ciò che viene richiesto dal Presidente e dall'Amministrazione.

4.° Per accertare e liquidare in caso di contestazione le indentità di passaggio, di sortumi e di ogni altra servitù o vizio di condotta, distribuzione, impiego, raccolta dei coli e scarico delle acque consortili, sia che si tratti d'interesse del Consorzio coi Consortisti, ovvero dei Consortisti fra loro.

Art. 75. Il Consiglio degli Arbitri si compone di tre Membri eletti dall'Assemblea fra i Consortisti più intelligenti e che non facciano parte del Consiglio d'Amministrazione; esso potrà essere assistito nelle sue deliberazioni, quando lo creda opportuno, da Consultori Legali od Idraulici.

Vi saranno inoltre due Membri aggiunti per supplire agli ordinari in caso d'assenza, d'impedimento o

che avessero interesse anche indiretto nelle cose da trattarsi.

Art. 76. Tanto li Membri ordinari che gli aggiunti durano in carica un anno; sono però sempre rieleggibili.

Art. 77. Il Consiglio degli Arbitri elegge il suo Presidente fra i Membri ordinari.

In caso d'assenza del Presidente il Membro più anziano ne farà le veci.

Art. 78. Il Segretario dell'Amministrazione disimpegnerà pure le funzioni di Segretario presso il Consiglio degli Arbitri.

Art. 79. Le funzioni degli Arbitri saranno gratuite, avranno solo diritto alle Forzose nei casi di trasferta per la visita sul luogo dell'oggetto contestato.

Art. 80. Le deliberazioni degli Arbitri non sono valide che a maggioranza di voti; sono immediatamente esecutorie nonostante appello quando si tratti di provvedere ai bisogni urgenti dell'irrigazione dietro dichiarazione del Consiglio medesimo, e continueranno ad essere tali sino a sentenza contraria dei Tribunali ordinarii.

Per tutte le altre deliberazioni vi sarà un intervallo di giorni quindici fra l'intimazione e l'esecuzione.

Art. 81. Il termine perentorio per l'appello delle decisioni degli Arbitri ai Tribunali ordinari è di quindici giorni, scaduto tale termine, senza che

siasi introdotto l'appello, s'intenderà senz'altro esecutoria la loro decisione.

Art. 82. Le spese tutte della procedura contenziosa davanti al Consiglio degli Arbitri, compresi gli onorari dei Consulenti Legali od Idraulici, sono a carico della parte soccombente, eccetto che il Consiglio decida diversamente.

Art. 83. La procedura degli Arbitri sarà sommaria, e verrà definita da apposito Regolamento formato dall'Amministrazione.

Art. 84. Le funzioni d'Usciere presso il Consiglio degli Arbitri verranno disimpegnate dall'Inserviente dell'Amministrazione.

CAPO V.

—

DEL SEGRETARIO-CASSIERE

Art. 85. Presso l'Amministrazione vi sarà un Segretario-Cassiere per la gestione del denaro consortile nominato dal Consiglio di Amministrazione

Art. 86. Il Segretario-Cassiere dovrà per la sua gestione fornire una cauzione in beni stabili od in Rendite del Debito Pubblico nella somma che verrà determinata dall'Amministrazione.

Le iscrizioni di garanzia verranno prese dal Presidente in nome del Consorzio e non si potrà

acconsentire alla cancellazione delle medesime che dopo il saldo dei conti, e la produzione d'una quitanza definitiva rilasciata dall' Amministrazione Consortile.

Art. 87. Il Cassiere è nello stesso tempo Esattore delle contribuzioni e di ogni altro provento.

Art. 88. Per sicurezza dei fondi di riserva e delle somme provenienti dalle entrate del Consorzio si farà il deposito come all'art. 16.

Art. 89. Il Cassiere farà l'esazione delle contribuzioni in base ai ruoli, ritirerà gli altri proventi e rimborsi in conformità degli avvisi e mandati di riscossione che gli verranno trasmessi dall'Amministrazione.

Art. 90. Le quitanze di pagamento rilasciate dal Cassiere saranno sempre staccate da un Registro a matrice unicamente destinato per le ricevute delle somme riscosse.

Art. 91. Il Cassiere noterà giornalmente le entrate d'ogni specie sul Libro Giornale delle riscossioni e le sortite su quello delle spese.

Tanto le riscossioni che le spese verranno poscia riportate sul Libro Mastro che sarà visto e vidimato dal Presidente dell' Amministrazione in fine d'ogni mese.

Art. 92. I libri di contabilità devono tutti tenersi a partita doppia.

Art. 93. Il Cassiere eseguirà i pagamenti sopra

mandati spediti dal Capo dell'Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 94. Trasmette in fine d'ogni esercizio finanziere il conto della sua gestione all' Amministrazione che lo verifica e quindi lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Consortile nella sua adunanza.

Art. 95. È sotto l'immediato controllo dell'Ammistrazione, la quale potrà anche procedere a straordinarie verificazioni della sua gestione quando lo creda necessario nell'interesse del Consorzio e stenderà verbale dimostrativo del fondo rimasto in cassa nel giorno della ricognizione.

Art. 96. Il Cassiere potrà avere col beneplacito dell' Amministrazione un Coadiutore sotto la sua responsabilità, la cui retribuzione sarà pure a di lui carico.

Art. 97. Il Cassiere è obbligato in fine di fungere le funzioni di Segretario presso l'Amministrazione, il Consiglio degli Arbitri, e presso l'Assemblea.

CAPO VI.

—

DEGLI ACQUAIUOLI

Art. 98. Il Consorzio avrà secondo le esigenze diversi Acquaiuoli con un Capo munito di sufficiente

istruzione per redigere i verbali delle contravvenzioni da esso o dai suoi dipendenti constatate.

Art. 99. La nomina e rimossione dei medesimi spetterà all'Amministrazione.

Art. 100. Essi servono il Consorzio sotto gli ordini immediati dell'Amministrazione.

Art. 101. Sono destinati al servizio dei canali, del regime delle coltivazioni, della distribuzione delle acque e dell'irrigazione.

Art. 102. Le loro attribuzioni saranno stabilite da apposito Regolamento.

CAPO VII.

—

IRRIGAZIONE

Art. 103. L'irrigazione dei terreni consortili viene esclusivamente regolata ed eseguita dall' Amministrazione per mezzo degli Acquaiuoli.

Essa deve praticarsi secondo le migliori regole dell'agricoltura bagnata e con metodi economici, tenendo unite, per quanto è possibile, le masse d'acqua ed indiviso il loro lavoro, radunando successivamente le acque vive d' avanzo e le colaticcie per utilizzarle a vantaggio dei beni inferiori.

Art. 104. L'irrigazione per la coltura dei risi è continua, eccettuati i casi in cui si debbano sus-

sidiare le irrigazioni saltuarie dei prati e campi, ed è interrotta per le altre colture.

L'irrigazione continua viene distrubuita per valbe l'interrotta viene regolata a ruota d'irrigazione di quindici giorni ripartita fra i Consortisti.

Art. 105. La distribuzione dell'acqua per la coltura dei risi e la ripartizione della ruota d'irrigazione fra i Consortisti per la coltura dei prati e campi si stabiliscono a regola d' estensione avuto riguardo alla diversa situazione ed alla natura più o meno assorbente dei terreni.

Art. 106. In caso peró di qualche straordinaria penuria d'acqua pendente il seminerio o la coltura dei risi, l'Amministrazione può stabilire anche pei medesimi una ruota provvisoria d'irrigazione colle stesse norme indicate dall'articolo precedente.

Art. 107. La ruota d'irrigazione principierà col primo aprile d'ogni anno.

Art. 108. La ruota d'irrigazione interrotta dovrà seguire per ordine e non saltuariamente.

Art. 109. Il congegno dell'irrigazione deve essere ordito in modo che ogni superuflo d'acqua viva o colaticcia venga raccolto e condotto a vantaggio delle successive proprietà consortili.

CAPO VIII.

—

DELLA COLTIVAZIONE

É dovere dei Consortisti di praticare gli insegnamenti suggeriti dall'Amministrazione relativi alla regolare disposizione dei termini da irrigarsi.

Art. 111 Le coltivazioni di riso devono farsi unite in valbe o regioni e vicendarsi secondo le migliori regole dell'agricoltura.

Art. 112. A tale effetto ciascun Consortista non più tardi della metà di febbraio consegnerà all'Amministrazione una nota contenente l'ubicazione, e la superficie dei terreni che intenderà coltivare a riso, a fine di riconoscere se vi concorrono le condizioni stabilite nel precedente articolo.

Risultando esse in tutto od in parte mancanti, tale specifica verrà fatta dall'Amministrazione inappellabilmente.

CAPO IX.

—

CONTRIBUZIONI PER L'IRRIGAZIONE.

Art. 113. Il Segretario formerà annualmente sopra un apposito Modulo lo stato dell'irrigazione eseguita dai Consortisti e lo rimetterà all'Amministrazione.

In detto stato, i cui elementi devono essere rigorosamente esatti, s'indicherà la superficie irrigata per colivazioni.

Art. 114. Le contribuzioni tanto ordinarie che straordinarie verranno pagate a mani del Cassiere nel termine fissato dall'Amministrazione, mediante apposito avviso spiccato quindici giorni prima e rimesso all'utente.

CAPO X.

—

DISCIPLINE RELATIVE AL CONSORZIO.

Art. 115. Il Consortista che non pratica gli insegnamenti dell'Amministrazione nel disporre le coltivazioni irrigue de' suoi beni incorre nella multa di lire 10 estensibile a lire 20 per ogni ettara di terreno irregolarmente disposto.

In caso che perdurasse nel rifiuto di praticare le opere prescrittegli, sarà in facoltà dell'Amministrazione di sospendergli le adacquature sinchè abbia eseguite le opere suggerite.

Art. 116. É proibito a chiunque di variare in qualsiasi modo e per qualsivoglia titolo o causa le disposizioni dell'Amministrazione relative alla condotta, distribuzione, diramazione, e raccolta delle acque consortili.

La violazione di questa disciplina sarà punita colla multa di lire 20 a lire 60.

Art. 117. Nessuno dei Consortisti può in qualsiasi tempo e per qualsivoglia titolo o causa alterare gli edifici, gli alvei, e le sponde dei canali conduttori o distributori delle roggiette adaquatrici e raccoglitori, impedire o deviare in modo qualunque il corso dell'acqua dei medesimi, alzare od abbassare le chiaviche, alterare le opere stabili, o provvisorie di condotta, distribuzione, diramazioni e raccoglimento delle acque ed i lavori d'irrigazione eseguiti dal Consorzio, sotto pena di L. 30 a L. 90 di multa.

Art. 118. È proibito a chiunque dei Consortisti di prendere, derivare, o divertire in modo qualunque le acque sì vive o sorgive, che colaticcie scorrenti sui beni medesimi, e le acque d'irrigazione sparse sulla loro superficie, non che di variare il regime dell'irrigazione fissato dall'Amministrazione sotto pena di lire 15 per ogni ettara di terreno riconosciuto irrigato fuori d'ordine e di regola.

Art. 119. Chi opera o favorisce in qualsiasi modo sperdimenti o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio od in contravvenzione ai presenti Statuti incorre nella multa da L. 100 a L. 300.

Art. 120. Il Consortista che in qualsiasi modo fa commercio dell'acqua, viene punito con una

multa in denaro eguale a doppio dell'utile che a giudicio di periti avrebbe ricavato; in caso di recidività la multa sarà del triplo.

Art. 121. Chi è infedele nella consegna della superficie delle colture irrigate colle acque consortili per cura dell'Amministrazione, incorre nella multa di lire 50 per ogni ettara di terreno non consegnato, ed in caso di recidività la multa è accresciuta altresì di lire 25.

Art. 122. Le multe stabilite nei precedenti articoli, sono applicabili senza pregiudizio dell'azione penale a termine di legge.

Art. 123. Il contravventore alle discipline stabilite dai presenti Statuti è tenuto oltre alla multa, al risarcimento dei danni ed alle spese.

Art. 124. Le pene pecuniarie andranno per un terzo a beneficio degli Acquaiuoli, per due terzi a beneficio del Consorzio.

CAPO XI.

—

LAVORI D'IRRIGAZIONE E SPESE D'IMPIANTO

Art. 125. Tutti i lavori d'irrigazione, condotta, distribuzione ed impiego delle acque consortili, raccoglimento e successiva condotta dei coli delle medesime devono eseguirsi dall'Amministrazione a spese del Consorzio.

Art. 126. Per far fronte alle spese d'impianto del Consorzio e costruzione di canali l'Amministrazione è autorizzata a contrarre un imprestito di L. . . . . alle condizioni che potrà migliori, da estinguersi in un lasso di tempo a stabilirsi col mutuante.

CAPO XII

—

DELL'ASSEMBLEA

Art. 127. L'Assemblea si compone di tutti i Consortisti; tutti i Consortisti possono intervenire alle sedute dell'Assemblea

Art. 128. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente in dicembre di cadun anno per le sedute ordinarie e per le straordinarie quando le esigenze del Consorzio lo richieggono, ovvero quando un quarto dei Consortisti ne faccia regolare domanda alla Presidenza. L'avviso sarà pubblicato otto giorni prima tanto alla porta esterna della sede dell'Amministrazione, che all'albo pretorio di Casale.

Art. 129. Essa s'intenderà regolarmente costituita quando vi siano intervenuti i due terzi dei Consortisti, e le sue deliberazioni saranno reputate valide quando siano state adottate dalla metà dei presenti più uno.

Digitized by Google

Nella seconda adunanza le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 130. Potranno i Consortisti farsi rappresentare dai loro Agenti, Massari od Affittavoli mediante presentazione per parte di questi ultimi di una lettera del titolare che li autorizzi, controllata dal bollo del Consorzio.

Potranno anche farsi rappresentare da altro Consortista mediante lettera come sopra è detto; ma in questo caso il mandatario non potrà rappresentare che un solo mandante, e nelle votazioni non darà più di due voti.

Art. 131 Le donne maritate dovranno farsi rappresentare dai loro mariti, le vedove e nubili da un mandatario speciale munito di lettera controllata come sopra.

Tanto le maritate che queste ultime non sono eleggibili.

Art. 132. La qualità di Agente od Affittavolo non sarà d'ostacolo per essere nominato Membro dell'Amministrazione, purchè risulti dell'autorizzazione surriferita, in tal caso la lettera d'autorizzazione sarà accennata ed inserta all'atto di nomina.

Art. 133. Nella seduta ordinaria avrà luogo la nomina dei Membri scadenti dell'Amministrazione, la nomina degli Arbitri, l'approvazione del Bilancio attivo e passivo dell'annata decorsa, il presunto dell'anno successivo, o la gestione del Cassiere.

L'Assemblea sente e delibera sulle relazioni che le verranno comunicate dal Consiglio d'Amministrazione, all'oggetto di far conoscere ad essa l'andamento e la situazione del Consorzio.

Stabilisce l'impiego dei fondi disponibili, la ripartizione degli utili e perdite del Consorzio.

Art. 134 Fissa lo stipendio del Segretario-Cassiere.

Art. 135. Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno approvate per alzate e sedute e per appello nominale. Le nomine e le quistioni di persone avranno luogo per scheda segreta, ma in questo caso gli analfabeti non potranno votare.

Art. 136. I verbali delle medesime saranno autenticate dal Presidente, redatti e sottoscritti dal Segretario che dovrà conservarli in apposito Registro e custodirli nell'Archivio.

Art. 137. Il Presidente dell'Amministrazione presiede, convoca, aggiorna, e proroga scioglie le adunanze dell'Assemblea.

In mancanza del Presidente tali attribuzioni spetteranno al Vice Presidente; e in caso di assenza di entrambi le attribuzioni stesse saranno devolute al Consigliere d'Amministrazione Anziano.

Art. 138. Le adunanze dell'Assemblea generale seguiranno nella località destinata dall'avviso da spedirsi dal Presidente.

Digitized by Google

274.398

Digitized by Google